



Comune di Vicenza

Settore Servizi Sociali e Abitativi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

PERIODO 01.03.2015 – 28.02.2017

Indice

- Art. 1** Definizione dei contraenti
- Art. 2** Oggetto dell'appalto
- Art. 3** Finalità e prestazioni del servizio
- Art. 4** Attivazione e svolgimento del servizio
- Art. 5** Registrazione degli interventi di assistenza domiciliare
- Art. 6** Orario di svolgimento del servizio e utilizzo dei mezzi di trasporto
- Art. 7** Progetto di gestione
- Art. 8** Dimensione presumibile dell'utenza
- Art. 9** Periodo di prova
- Art. 10** Durata dell'appalto
- Art. 11** Opzione per la proroga del contratto
- Art. 12** Importo presunto dell'appalto
- Art. 13** Revisione dei prezzi
- Art. 14** Clausola sociale
- Art. 15** Personale dell'appaltatore
- Art. 16** Divieto di subappalto
- Art. 17** Obblighi dell'appaltatore
- Art. 18** Controllo da parte del committente
- Art. 19** Contributi esterni
- Art. 20** Applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro
- Art. 21** Tutela della privacy
- Art. 22** Responsabilità civile e polizza assicurativa
- Art. 23** Scioperi
- Art. 24** Condizioni dei servizi
- Art. 25** Pagamenti
- Art. 26** Assoggettamenti fiscali
- Art. 27** Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 28** Penalità
- Art. 29** Risoluzione
- Art. 30** Recesso
- Art. 31** Esecuzione in danno
- Art. 32** Cessione del contratto
- Art. 33** Cauzione
- Art. 34** Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi
- Art. 35** Controversie
- Art. 36** Reperibilità e comunicazioni
- Art. 37** Strutture organizzative del committente
- Art. 38** Responsabile del procedimento
- Art. 39** Disposizioni finali

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
PERIODO 01.03.2015 – 28.03.2017

Art. 1 - Definizione dei contraenti

Nel contesto del presente Capitolato Speciale d'appalto, con la parola "Ente Appaltante" o "Committente" verrà indicato il Comune di Vicenza – Settore Servizi Sociali e Abitativi, c.trà Mure San Rocco n. 34, 36100 Vicenza e con "Soggetto Aggiudicatario" o "Appaltatore" il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare, nelle modalità descritte successivamente, da fornirsi ad utenti dei servizi sociali residenti nel Comune di Vicenza.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio assistenziale effettuate al domicilio di persone anziane e/o non adulte non autonome. Il servizio può essere erogato anche a favore di minori, nell'ambito di un progetto sociale personalizzato a supporto delle cure genitoriali. Tali interventi si svolgono prevalentemente, ma non esclusivamente, presso l'abitazione della persona o presso la sua dimora provvisoria e possono avere una durata nel tempo variabile.

Si riporta di seguito la tipologia di interventi richiesti:

- o prestazioni di collaborazione familiare per un numero di 10.800 ore annue presunte, da realizzarsi da parte di personale generico;
- o prestazioni di assistenza domiciliare per un numero di 25.200 ore annue presunte, da realizzarsi da parte di personale in possesso del diploma di OSS;
- o prestazioni di coordinamento con i servizi comunali e sanitari del territorio del committente ed i servizi aggiuntivi laddove richiesti dal committente per un numero di 936 ore annue massime.

La quantificazione oraria del servizio è puramente indicativa, poiché si riferisce ad un dato storico che può variare, in più o in meno, nel corso dell'appalto, in relazione all'effettivo bisogno del committente.

Tali condizioni non potranno rappresentare causa di eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore o richiesta di risarcimento dei danni o indennizzo a qualsiasi titolo, costituendo un elemento essenziale del contratto, di cui l'appaltatore del servizio è stato pienamente edotto e ne ha tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta.

Art. 3 - Finalità e prestazioni del servizio

L'assistenza domiciliare è un servizio finalizzato a favorire il recupero sul piano fisico e psico-sociale degli persone non autonome e ad impedire la cronicizzazione delle situazioni di dipendenza e di isolamento sociale, permettendo ai cittadini più fragili di rimanere il più a lungo possibile nel proprio ambito familiare e sociale d'appartenenza, evitando, per quanto possibile, il ricorso a strutture residenziali.

Il servizio è svolto nell'ambiente di vita del soggetto, intendendo per ambiente non solo lo spazio fisico ma l'intero contesto delle relazioni significative tra il soggetto ed il suo ambiente con l'intento di coniugare, attraverso progetti personalizzati, l'ambiente di vita della persona, la sua rete familiare e sociale di riferimento con le risorse del territorio; in tal senso il servizio può anche supportare l'attività del familiare che si fa carico dell'assistenza (caregiver primario).

Fra le prestazioni richieste sono comprese sia quelle finalizzate alla diretta assistenza dell'utente e della sua famiglia, sia quelle riferite all'igiene ambientale, sia quelle dirette alla collaborazione con il servizio sociale comunale, secondo la seguente elencazione:

1. cura dell'ambiente domestico:

pulizia ordinaria dell'alloggio, cambio biancheria; lavaggio di indumenti e stiratura a domicilio o presso altre strutture; acquisti ordinari; spesa per la corretta alimentazione anche con l'utente al seguito; piccola manutenzione domestica.

2. risanamento abitativo: In casi particolari, possono essere attuati interventi speciali di risanamento abitativo, straordinari e non continuativi di pulizia profonda dell'abitazione per far fronte a situazioni igienico-sanitarie molto compromesse o con accumulo di masserizie. Gli interventi di risanamento abitativo possono consistere nella pulizia a fondo dell'abitazione, smaltimento di rifiuti ordinari e straordinari, disinfestazioni. Per tali interventi l'appaltatore potrà avvalersi di ditte specializzate. Per questa tipologia di prestazione sarà effettuata una specifica pianificazione degli interventi necessari e definito preventivamente il relativo preventivo dei costi.

3. cura della persona:

assistenza nell'igiene personale quotidiana, assistenza all'incontinente, bagno o doccia, lavaggio capelli, cura ordinaria di piedi e mani, igiene personale della persona allettata, vestizione, assistenza nell'assunzione dei pasti e controllo della dieta, assistenza nell'uso dei servizi igienici.

4. prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione:

frizioni e massaggi antidecubito, assistenza per la corretta assunzione delle terapie farmacologiche con supervisione medico-infermieristica, misurazione della temperatura corporea e dei valori pressori, segnalazione alle figure sanitarie sull'appropriatezza e sul funzionamento di protesi e ausilii.

5. mobilitazione:

aiuto nella deambulazione con o senza ausili, mobilitazione letto-poltrona del non autosufficiente, posizionamento dell'allettato;

6. accompagnamento dell'utente: per piccole commissioni e per l'accesso agli uffici e servizi, accompagnamento e trasporto in ambito comunale e limitrofo, per raggiungere strutture socio-sanitarie, per visite mediche e per terapie, mettendo a disposizione l'auto propria o dell'appaltatore, nell'ambito delle finalità previste dal programma assistenziale. Nel caso in cui gli operatori utilizzino il proprio automezzo, l'appaltatore è obbligato a stipulare un'assicurazione Kasko per gli operatori impiegati. L'appaltatore, prima della stipula del contratto, è tenuto a produrre al Comune di Vicenza la relativa polizza assicurativa.

7. prestazioni di sostegno e di segretariato sociale:

interventi che favoriscono il rapporto della persona non autonoma con le agenzie aggregative e socio-assistenziali del territorio, assistenza nel disbrigo di pratiche amministrative e previdenziali attraverso il contatto con gli enti preposti, sostegno all'utente portatore di disagio e di problemi di adattamento sociale nella pianificazione degli impegni della vita quotidiana, informazione e orientamento al caregiver e alla famiglia sulla rete dei servizi socio-sanitari per l'accesso alle prestazioni e agli ausilii.

8. integrazione e collaborazione con il Servizio Sociale Comunale e con altri Servizi:

partecipazione del Coordinatore tecnico e degli Operatori incaricati agli incontri di presentazione e monitoraggio del P.A.I., riconoscendo un monte ore complessivo non superiore alle 5 ore mensili per operatore; collaborazione con le figure professionali sanitarie e socio-sanitarie operanti nei servizi specifici (MMG, ospedale, salute mentale, handicap, SERD, cure palliative, area minori); conoscenza e attivazione delle risorse territoriali a favore dell'utenza in carico.

Le attività previste al punto 1 e 6 sono rese da personale operante in qualità di collaboratore familiare, le attività di cui ai punti 3,4,5,7,8 sono rese da personale in possesso del titolo di Operatore Socio Sanitario (OSS).

Per gli interventi di cui al punto 2, l'impresa aggiudicataria può avvalersi anche di ditte esterne specializzate.

Le prestazioni attribuibili al collaboratore familiare possono essere eseguite da un OSS, qualora il PAI preveda espressamente la necessità di un operatore qualificato in relazione ai bisogni dell'utente. Non è ammessa invece la sostituzione dell'Operatore Socio Sanitario personale di qualifica inferiore.

Si fa inoltre riferimento, per tutte le altre eventuali competenze sopra non contemplate, al Regolamento Regionale n. 8/84 - lettera C.3.

Coordinamento

Il coordinamento ha la finalità di gestire le richieste comunali di attivazione del servizio e di organizzare gli interventi degli operatori in termini di territorialità e di tempistica concordandoli con il responsabile del Comune. Il coordinatore risponderà della completa realizzazione del servizio affidato, dell'organizzazione del personale ed avrà il compito di tenere il collegamento con i competenti servizi del comune, con i quali concorderà incontri di verifica sull'andamento dei servizi. Per l'attività di coordinamento sarà riconosciuto un monte ore settimanale che non dovrà superare le 18 ore settimanali.

Il coordinatore del servizio dovrà possedere il titolo di Assistente Sociale con un'esperienza, di durata almeno biennale, nel coordinamento di servizi di assistenza o nell'organizzazione di attività assimilabili a quelle previste dal presente capitolato.

Prestazioni coordinamento

- a) partecipazione agli incontri per la presentazione e la verifica dei PAI;
- b) partecipazione agli incontri per la presentazione e la verifica dei PAI;
- c) responsabilità del servizio per gli aspetti gestionali e organizzativi;
- d) sostituzione tempestiva del personale temporaneamente assente, assicurando la continuità dell'intervento e il minor turn over possibile;
- e) organizzazione della reperibilità (anche nei giorni di sabato, domenica e festivi) per l'attivazione di servizi urgenti;
- f) riferimento per le procedure previste dal committente nelle situazioni di rischio, emergenza o di protezione civile (protocollo "estate sicura", iniziative di protezione preventiva durante eventi climatici sfavorevoli, alluvioni,...);
- g) riferimento per l'attuazione operativa dei servizi aggiuntivi offerti in sede di gara d'appalto entro al progetto di gestione;
- h) raccordo con la gestione amministrativa e contabile (fatturazione con indicazione delle ore svolte per tipologia di intervento);
- i) riferimento per eventuali reclami o problemi organizzativi;

Art. 4 – Attivazione e svolgimento del servizio

Il Comune svolge le funzioni di valutazione e di coordinamento delle attività; pertanto, il rapporto con i richiedenti il servizio, la definizione, controllo e verifica del PAI e l'istruttoria per l'ammissione sono di competenza del servizio sociale territoriale del Comune di Vicenza mentre la gestione del PAI è di competenza dell'appaltatore. L'appaltatore dovrà eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.

Il servizio deve essere eseguito nell'ambito del territorio comunale di Vicenza, fatta eccezione per i servizi di trasporto in territori limitrofi al Comune di Vicenza, preventivamente autorizzati.

Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare, ordinariamente saranno richieste con un preavviso di tre giorni, ad eccezione dei casi giudicati dall'amministrazione comunale di particolare urgenza, per i quali la richiesta dovrà essere soddisfatta entro il giorno successivo. Nel computo di tali termini non sono compresi il sabato e la domenica.

Il monte ore di prestazione riconosciuto a ciascun utente dovrà avere la preventiva autorizzazione del Comune; tale autorizzazione, e ogni successiva modifica che comporti l'aumento delle ore di servizio assegnate, viene comunicata al coordinatore dell'appaltatore.

Le prestazioni offerte dall'appaltatore dovranno tener conto dell'esigenza di continuità del rapporto operatore – utente, con particolare attenzione alla riduzione del turn over degli operatori e alla polivalenza degli interventi. In tal senso ogni PAI che prevede il concorso di più operatori domiciliari, definibile pertanto PAI complesso, dovrà prevedere un OSS responsabile del caso, che avrà la funzione di referente dell'assistente sociale per la gestione ordinaria del progetto. In particolare, l'OSS responsabile del PAI ha il compito di aggiornare l'Assistente Sociale, segnalare eventuali situazioni che impediscono od ostacolano la realizzazione pratica del progetto (es.: variazioni personali e familiari del beneficiario; variazioni nell'articolazione dell'orario e rimodulazione delle prestazioni), nonché comunicare prontamente i ricoveri, le assenze, gli eventuali trasferimenti di domicilio dell'utente.

Nel caso in cui si renda necessario un turn over degli operatori, l'appaltatore dovrà curare l'adeguato passaggio delle consegne tra gli stessi. L'appaltatore, qualora rilevi nel corso dell'operato particolari situazioni di degrado o di rischio sociale oppure accerti un rifiuto da parte dell'utente delle prestazioni programmate a suo favore, ha l'obbligo di segnalare all'assistente sociale referente quanto rilevato.

Qualora un intervento programmato non possa essere effettuato per la non comunicata assenza dell'utente, l'impresa aggiudicataria deve informarne tempestivamente l'assistente sociale competente. In tal caso, al posto dell'orario autorizzato, verranno riconosciuti 30 minuti di servizio effettuato.

L'appaltatore s'impegna inoltre a presentare delle relazioni semestrali sull'attività svolta. L'appaltatore s'impegna altresì a partecipare agli incontri di verifica del servizio indetti dall'amministrazione comunale.

Fornitura materiali

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato, l'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire i mezzi, gli strumenti ed il materiale necessario per la pratica erogazione delle prestazioni, garantendone la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e l'efficacia.

Di norma, per gli interventi che richiedono la cura dell'igiene della casa e/o persona, il materiale di consumo necessario è disponibile presso il domicilio dell'utente. Qualora, in situazioni di particolare disagio certificate dai CSST, l'utente non disponesse di tale materiale, lo stesso deve essere fornito a cura dell'appaltatore.

Attivazione degli interventi di risanamento abitativo (art. 3, punto 2)

L'assistente sociale competente definisce, in collaborazione – se necessario – con il coordinatore dell'appaltatore, natura, tipo ed entità dei singoli interventi. L'appaltatore invia un preventivo di spesa entro il termine massimo di 8 giorni dalla data in cui viene definito e comunicato il tipo di intervento richiesto. Gli interventi vanno attuati entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine. In caso di documentata urgenza, il termine per l'invio del preventivo si riduce a 5 giorni e quella per realizzazione dell'intervento a 7 giorni.

Art. 5 - Registrazione degli interventi di assistenza domiciliare

L'impresa aggiudicataria deve utilizzare un sistema per la rilevazione e registrazione informatizzata degli interventi di assistenza domiciliare effettuati.

Tale sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

- rilevazione e registrazione degli interventi domiciliari svolti, con riferimento al giorno, ora di inizio e ora di conclusione dell'intervento, nonché delle prestazioni effettuate;
- certezza oggettiva della riconducibilità della registrazione effettuata all'utente interessato e agli orari e giorni indicati;
- produzione report analitici, in formato .xls o equivalente (o esportabile in tale formato), riferiti agli interventi realizzati, in un determinato periodo, contenenti almeno le seguenti informazioni: nominativo utente, codice fiscale utente, CSST di riferimento, data interventi, ora inizio e ora fine interventi, durata interventi, prestazioni effettuate, codici operatori che hanno svolto gli interventi.

Le suddette informazioni dovranno essere inoltre fornite con una struttura idonea all'importazione dei relativi dati nel sistema informativo sociale in uso al Comune, secondo le indicazioni che verranno fornite allo scopo dagli uffici.

Il sistema deve funzionare senza oneri o dotazioni particolari a carico del Comune e dell'utente del servizio e senza l'utilizzo di beni, strumenti e utenze telefoniche e/o di trasmissione dati che debbano essere messi a disposizione dall'utente stesso.

Le prestazioni effettuate devono essere registrate, per ogni singolo intervento, con riferimento alla seguente classificazione:

- collaborazione familiare
- assistenza familiare
- servizi esterni/trasporto
- coordinamento e verifica PAI

Tuttavia, anche in base alle possibilità di registrazione offerte da un lato dal sistema utilizzato e dall'altro dal sistema informativo comunale, potranno essere concordate modalità e classificazione diverse di registrazione delle prestazioni.

L'impresa aggiudicataria si rende disponibile a collaborare con il comune anche ai fini dell'implementazione di procedure di esportazione diretta dei dati del sistema in questione nel sistema informativo sociale in uso al Comune (I-CARE, prodotto da Atena Informatica) tramite web-service o altre modalità.

Art. 6 - Orario di svolgimento del servizio e utilizzo dei mezzi di trasporto

L'orario di svolgimento del servizio è il seguente:

- il servizio potrà essere richiesto per ogni giorno della settimana compreso il sabato ed i giorni festivi dalle ore 6.00 alle ore 22.00; in casi di emergenza il servizio potrà essere richiesto in orario tardo serale o notturno. Per il servizio svolto nei giorni festivi o in orario notturno sarà corrisposta la relativa tariffa diurna maggiorata.

Si precisa che l'ora della prestazione deve essere effettiva e decorre dal momento in cui avviene l'accesso presso il domicilio dell'utente fino al momento in cui l'operatore lascia l'abitazione.

Ogni operatore, qualora risulti necessario per l'efficiente esercizio del servizio, deve essere in grado di poter utilizzare un'automobile, sia essa di sua proprietà, sia essa dell'appaltatore.

L'utilizzo dei mezzi di trasporto, propri dei prestatori di lavoro o dell'appaltatore, per il solo trasporto dell'utente, ove previsto dal piano individuale, verrà rimborsato in misura pari ad 1/5 del prezzo corrente della benzina super per chilometro effettuato.

Il servizio di trasporto con operatore dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Servizio sociale territoriale, che attesterà la lunghezza dei percorsi necessari all'espletamento del servizio.

L'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, preventivamente autorizzato dal servizio sociale territoriale per il trasporto degli assistiti, verrà rimborsato in misura pari al costo del biglietto o dell'abbonamento.

Art. 7 - Progetto di gestione

Lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare oggetto d'appalto riprende quanto previsto nel progetto di gestione elaborato dall'appaltatore e costituente l'offerta tecnica. Il progetto deve essere coerente con le finalità del servizio e rispettoso delle indicazioni e dei criteri organizzativi e gestionali riportati nel presente capitolato.

Laddove previsto dal modello organizzativo proposto, il progetto deve anche eventuali servizi aggiuntivi offerti agli utenti, riportandone le specifiche, le modalità e le condizioni di attivazione, ivi incluse le condizioni economiche dei connessi eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato. Gli oneri di tali eventuali servizi aggiuntivi sono da considerare a carico degli utenti del servizio. Servizi aggiuntivi che non implicino oneri ulteriori per l'amministrazione appaltante e per gli utenti sono considerati valore aggiunto del progetto.

Il progetto proposto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, rappresenta parte integrante, insieme al capitolato ed al contratto, degli atti disciplinanti il servizio e i rapporti tra comune e appaltatore, che si obbliga a dare piena esecuzione sia a quanto previsto in capitolato che a quanto specificato nel progetto.

Art. 8 - Dimensione presumibile dell'utenza

L'importo complessivo presunto dell'appalto è stato determinato con riferimento ad una previsione annuale di ore di prestazioni indicate all'art.2. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il committente si riserva pertanto la facoltà di richiedere alle condizioni tutte del contratto stesso, aumenti o diminuzioni delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, senza che l'appaltatore possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta.

Art. 9 - Periodo di prova

Il rapporto contrattuale è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova di mesi 4 (quattro), al termine del quale sarà formulato un motivato giudizio di accettabilità o meno del servizio stesso.

In caso di esito negativo del periodo di prova, il rapporto contrattuale dovrà intendersi risolto, previa constatazione in contraddittorio delle ragioni della inadeguatezza della fornitura del servizio, con affidamento dell'appalto al secondo aggiudicatario. Il servizio reso durante il periodo di prova sarà regolarmente retribuito.

Art. 10 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà durata biennale dal 01 marzo 2015 e, comunque dalla data effettiva di aggiudicazione della gara se successiva; dalla data di decorrenza l'appaltatore dovrà garantire l'espletamento del servizio appaltato a pieno regime.

Ai sensi dell'art. 11, comma 12, del Dlgs 163/2006, il committente avrà la facoltà di ordinare, in casi d'urgenza, l'esecuzione anticipata delle prestazioni anche in pendenza della stipula del contratto, all'impresa aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa. In caso di mancata stipula/efficacia del contratto, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

Alla scadenza dell'appalto la ditta è comunque tenuta a garantire le prestazioni alle stesse condizioni vigenti fino all'individuazione del nuovo concorrente a seguito delle necessarie procedure per l'affidamento del servizio.

Art. 11 - Opzione per la proroga del contratto

Il committente si riserva il diritto di disporre proroghe annuali del contratto, per un periodo complessivo non superiore a due anni, agli stessi patti e condizioni e fatta salva la revisione dei prezzi di cui al successivo art. 13. Qualora il committente intenda avvalersi di tale opzione l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1331 del c.c., sarà obbligato ad adempiere.

Art. 12 – Importo presunto dell'appalto

L'importo contrattuale presunto, esclusa IVA nella misura di legge, quale corrispettivo per le prestazioni indicate nel presente capitolato, viene determinato come indicato di seguito:

- a) prestazioni di collaborazione familiare: € 17,26 orari per un importo biennale complessivo stimato pari a € 372.736,18 (iva esclusa)
- b) prestazioni di assistenza domiciliare € 19,17 orari per un importo biennale complessivo stimato pari a € 966.278,99 (iva esclusa)
- c) prestazioni di coordinamento € 20,89 orari per un importo biennale complessivo stimato pari a € 37.642,02 (iva esclusa)

Per gli interventi di risanamento abitativo viene stanziato un budget di € 5.000,00 oltre all'IVA, che il Comune si riserva di rideterminare in qualsiasi momento.

L'importo complessivo presunto nel biennio ammonta quindi a € 1.383.125,22, Iva esclusa.

Qualora il committente si avvallesse del diritto di cui al precedente art. 11, il valore complessivo presunto dell'appalto si eleverebbe a complessivi € 2.766.250,44.

Tale importo, calcolato sulla base delle ore presunte per come quantificate all'art. 2, è comunque puramente indicativo in quanto l'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'impresa aggiudicataria.

Gli interventi di risanamento abitativo vengono liquidati all'appaltatore secondo il preventivo di volta in volta fornito ed autorizzato. Nel caso in cui l'affidatario si avvalga di subappaltatori, si applicano le disposizioni dell'art. 118 del Dlgs 163/2006; in tal caso l'Amministrazione non corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

I prezzi unitari di aggiudicazione per ciascuno dei servizi saranno determinati dalla percentuale di ribasso praticata dall'impresa aggiudicataria. Con tali corrispettivi l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi affidati, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Tali importi sono da ritenersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto conto e comprensivi di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti per l'aggiudicazione del servizio (quali, a titolo meramente esemplificativo, i costi per lo spostamento necessario per raggiungere il luogo di svolgimento del servizio, per l'aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni, nonché i costi di organizzazione). Sono compresi altresì tutti gli oneri e le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, nessuna esclusa.

Art. 13 – Revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi è ammessa solo a partire dal secondo anno dalla data di sottoscrizione del contratto, previa richiesta della ditta aggiudicataria e sulla base di apposita istruttoria, ai sensi dell'art. 115 del Dlgs 163/2006, sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett.c) e comma 5 del medesimo Dlgs 163/2006.

L'adeguamento dei prezzi, in assenza della individuazione dei costi standardizzati da parte della Sezione regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, verrà effettuata esclusivamente considerando la variazione percentuale media annua con riferimento all'indice ISTAT-FOI al netto dei tabacchi dell'annualità precedente.

Tale adeguamento esclude ogni altro adeguamento anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL.

Art. 14 – Clausola sociale

Per assicurare la continuità del servizio, l'appaltatore si impegna – per quanto compatibile con la propria organizzazione di impresa e nel rispetto della legislazione vigente – ad assumere alla proprie dipendenze, in via prioritaria, il personale attualmente impiegato presso i servizi oggetto del presente capitolato, dallo stesso individuato come idoneo, secondo quanto previsto dalle norme del contratto collettivo di lavoro.

Art. 15 - Personale dell'appaltatore

Il servizio sarà svolto dall'appaltatore mediante proprio personale in possesso dei requisiti formativi e professionali adeguati a svolgere le prestazioni richieste.

Il personale che effettuerà le prestazioni di assistenza domiciliare deve essere già in possesso del diploma professionale di operatore addetto all'assistenza, conseguito in corsi autorizzati dalla regione, da documentare all'atto dell'inserimento in servizio.

Per tutti gli operatori sono richiesti inoltre:

- possesso di patente di guida di categoria B
- inidoneità psico-fisica alla mansione specifica oggetto dell'appalto ai sensi del Dlgs n. 81/2008.

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con l'appaltatore che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il committente, restando quindi ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

- È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di farsi carico di predisporre un piano di aggiornamento del proprio personale, in modo autonomo o partecipando ad iniziative analoghe promosse da altri enti pubblici. Il committente richiederà la partecipazione degli operatori dell'impresa aggiudicataria ad iniziative formative se organizzate al proprio interno. Resta inteso che il costo degli operatori per le ore dedicate alla formazione eventualmente tenuta dal committente è a completo carico della ditta aggiudicataria.
- L'appaltatore deve fornire, ogni tre mesi, al Settore Servizi Sociali e Abitativi, l'elenco nominativo aggiornato del personale dipendente e impiegato per lo svolgimento del servizio di cui trattasi. L'elenco deve precisare, tra l'altro, le qualifiche professionali degli operatori.
- Il personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento previamente autorizzato dal Comune. Tale tesserino portato in modo visibile durante l'orario di lavoro, dovrà contenere:
 - fotografia
 - nome e cognome
 - ditta di appartenenza
 - qualifica di _____
- L'appaltatore dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna:
 - l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato;
 - assoluto rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.

L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore dovrà produrre, a richiesta del committente, l'esibizione dei seguenti documenti: libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi relativi all'applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

L'appaltatore si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.

In qualsiasi momento, il committente può esigere, con motivazione scritta e previo esame delle controdeduzioni, la non utilizzazione degli operatori che non ritenga in possesso dei requisiti morali e/o professionali necessari per l'espletamento del servizio in oggetto. L'appaltatore deve garantire l'immediata sostituzione di tali operatori così come di quelli assenti per qualsiasi motivo, in modo da garantire la continuità del servizio.

Prima di prendere servizio il personale dell'appaltatore viene edotto – anche con consegna di circolari comunali – sul Codice di Comportamento approvato dal Comune, in quanto lo stesso si intende esteso anche ai dipendenti di soggetti concessionari o appaltatori dei servizi.

Art. 16 - Divieto di subappalto

Fatta eccezione per gli interventi di risanamento abitativo di cui all'art. 3.2, per i servizi oggetto del presente appalto è tassativamente vietato all'appaltatore cedere, anche parzialmente, e/o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate al committente per la risoluzione anticipata dello stesso. In caso di Associazione Temporanea di Imprese e di Consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese associate o consorziate precedentemente indicate.

Art. 17 - Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore si obbliga inoltre a:

- a) garantire la continuità dei servizi prestati ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio indicati; garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;

- b) farsi carico annualmente della formazione professionale specifica degli operatori impiegati nel servizio e dei loro eventuali sostituti;
- c) presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente;
- d) realizzare ogni altra attività di qualificazione e promozione del servizio prevista dal progetto contenuto nell'offerta tecnica presentata;
- e) comunicare preventivamente al committente eventuali autonome iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli utenti in merito al servizio erogato.
- f) disporre di una sede operativa sul territorio del Comune di Vicenza con la presenza di personale tecnico-amministrativo e un recapito telefonico, un servizio di fax, una casella di posta elettronica, oltre alle attrezzature informatiche per la gestione e l'elaborazione della documentazione richiesta. Nel caso in cui l'appaltatore non disponga di una sede sul territorio, dovrà impegnarsi a reperirne ed attrezzarne una, prima dell'inizio del servizio.

Art. 18 - Controllo da parte del committente

Il committente potrà effettuare controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare al rispondevole delle attività alle prescrizioni del presente capitolato. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l'efficacia e l'efficienza degli interventi.

I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente dal referente del committente, in contraddittorio con il referente organizzativo del servizio dell'appaltatore.

Il committente potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione. Il committente potrà utilizzare inoltre dei questionari di gradimento al fine di valutare la soddisfazione degli utenti per il servizio reso dall'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto a fornire tutta la collaborazione e i chiarimenti necessari, nonché la documentazione richiesta, dovrà inoltre relazionare sulle prestazioni assistenziali svolte e fornire informazioni ed elementi utili per il miglioramento del servizio nel suo complesso.

Art. 19 – Contributi esterni

E' fatto divieto all'affidatario ed ai singoli operatori da essa utilizzati di ricevere qualsiasi tipo di compenso relativamente ai servizi resi ai sensi del presente capitolato.

Art. 20 – Applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro

L'appaltatore assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere dei confronti del committente od i terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio.

L'appaltatore si impegna a tramettere la documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico di lavoro competente, nonché copia del piano di sicurezza ex Dlgs 81/2008.

L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei servizi appaltati e a partecipare agli incontri comuni sul tema e concordati con il committente.

L'appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale e/o dei soci lavoratori, avuto riguardo all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata, dandone riscontro al committente.

L'appaltatore si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché tutti i materiali e i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento del servizio appaltato.

Il committente è esonerato dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso ai dipendenti dell'appaltatore per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.

Art. 21 – Tutela della privacy

In relazione alle disposizioni del Dlgs 196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati presso il committente quale titolare del trattamento e per i quali si assicura il rispetto della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita distruzione e accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza di

obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/1990. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della ditta partecipante l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Dlgs 196/2003.

Il Responsabile del procedimento conferirà all'appaltatore i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività oggetto della gara, che rientrano tra le finalità;
- i dati comunicati all'appaltatore sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.

I dati comunicati all'appaltatore o da questi direttamente acquisti per conto del Comune di Vicenza non potranno essere riprodotti ad uso dell'appaltatore stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Vicenza contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, l'appaltatore dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Sarà fatto divieto assoluto all'appaltatore di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.). L'appaltatore si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato d'onere, quando previsto. Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi all'appaltatore, questo si dovrà impegnare a:

- a) soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- b) trasferire tempestivamente al Comune di Vicenza con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

L'appaltatore dovrà rendere noto entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il titolare ed il responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

Art. 22 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore, quanto del committente o di terzi, ivi compresi gli utenti, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, esonerando il committente da ogni responsabilità a riguardo. L'appaltatore, inoltre, è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto d'appalto (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi). In particolare detta polizza tiene indenne l'appaltatore, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'appaltatore possa arrecare, inclusi i danni da interruzione del servizio, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra deve essere non inferiore ad € 1.500.000,00

(unmilione cinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vicenza.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta del committente, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

Art. 23 – Scioperi

Il servizio oggetto del presente appalto, avuto riguardo alla natura delle prestazioni erogate e dei destinatari delle stesse, deve essere inteso come essenziale, ai sensi per gli effetti della L. 12/06/1990 n.146 e s.m.i.

L'appaltatore, in caso di sciopero che coinvolga i propri operatori, dovrà darne notizia in forma scritta al Comune di Vicenza, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, per consentire una adeguata informazione alle famiglie.

Art. 24 - Condizioni dei servizi

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all'avvio del servizio.

Saranno da considerare a carico degli utenti le spese per l'acquisto del materiale occorrente alla propria igiene personale, alla pulizia della casa e, comunque, le spese indispensabili e vive per il disbrigo delle commissioni.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.

I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Art. 25 – Pagamenti

I corrispettivi dovuti all'appaltatore dal committente per la prestazione dei servizi di cui al presente appalto, sono stabiliti e meglio indicati nell'Offerta Economica, in termini di tariffa oraria per ciascuna tipologia di prestazione.

Spetta all'appaltatore, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il presente capitolato, il corrispettivo calcolato sulla base dei prezzi contrattuali moltiplicati per il numero delle ore effettuate per ogni singola prestazione.

Mensilmente l'appaltatore emetterà regolare fattura per il servizio svolto nel mese precedente, allegando i modelli di rendicontazione dell'attività svolta stabiliti dal committente su supporto informatico e debitamente compilati.

L'appaltatore potrà rendicontare solo le ore relative agli interventi realizzati e comunque autorizzati dal committente.

Per gli interventi di risanamento abitativo l'appaltatore emetterà specifica fattura nella quale va riportato un importo non superiore al preventivo autorizzato, allegando alla fattura stessa i relativi giustificativi di quietanzati (in caso di subappalto o cottimo).

Il committente, effettuati i relativi riscontri ed accertata la correttezza della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste dal presente capitolato da parte del responsabile del procedimento, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente dell'appaltatore dedicato ai sensi della L. 136/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine resta sospeso qualora il committente dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura invitando l'appaltatore, anche a mezzo mail o fax, a rettificare o integrare la documentazione prodotta.

Sugli importi mensili dovuti per i servizi eseguiti il committente effettuerà una trattenuta dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) a garanzia dell'assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, così come previsto dall'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i.

L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all'art.3 della legge del 13 agosto 2010, s.m.i.

Rimane in carico al soggetto aggiudicatario l'obbligo di comunicare al Comune di Vicenza gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.

Art. 26 - Assoggettamenti fiscali

I corrispettivi stabiliti sono soggetti alle disposizioni di cui alle normative fiscali vigenti.

Ogni onere fiscale resterà a carico dell'aggiudicatario, con la sola eccezione dell'IVA, che è a carico del Comune.

Le spese di contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente Appaltante ed il Soggetto Aggiudicatario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 s.m.i.

Il Comune di Vicenza si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione al Soggetto Aggiudicatario ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (suboggetto aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il codice CIG relativo alla presente procedura di gara.

Art. 28 - Penalità

Il committente a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore che devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento il committente addebita all'appaltatore una penale da € 500,00 a € 5.000,00, applicata gradualmente secondo la gravità della irregolarità riscontrata.

L'appaltatore potrà altresì essere soggetto all'applicazione di una penale di € 2.500,00 in caso di eccessivo turnover del personale impiegato. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si avrà eccesso di turn-over quando il numero complessivo dei cambi di abbinamento (inclusi quelli dovuti a dimissioni e/o licenziamenti) operatore/utente superi il 10%, fatte salve particolari situazioni preventivamente concordate con il referente del comune.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata; per le successive ulteriori infrazioni, se contestate per inadempienze verificatesi entro sei mesi dalla penalità applicata con recidiva, la penalità è triplicata.

Successivamente, o per cumulo di infrazioni, l'appaltatore potrà procedere alla risoluzione del contratto. L'appaltatore procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta.

Dopo la comminazione di 5 (cinque) sanzioni pecuniarie in un anno, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto.

Art. 29 - Risoluzione

E' facoltà del committente risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C. e di procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'appaltatore.

Il committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti qualora dovessero emergere a carico dell'appaltatore irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale.

In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dal Comune di Vicenza oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti anche per i seguenti motivi:

- a) espletamento del servizio appaltato mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
- b) reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori dell'appaltatore nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente dal Comune;
- c) omissione, totale o parziale, del pagamento degli oneri previdenziali;
- d) non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
- e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore nel corso della procedura di gara;
- f) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario dell'appaltatore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- g) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario dell'appaltatore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la

liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;

- h) nel caso in cui taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia
- i) nel caso in cui l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale l'appaltatore si è aggiudicata l'appalto, nonché richiesti per la stipula del contratto;
- j) nel caso di interruzione nell'esecuzione dell'attività affidate non dipendente da cause di forza maggiore;
- k) fallimento o cessazione dell'appaltatore;
- l) in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>
- m) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nel ricorrere delle fattispecie di cui ai comma precedenti il committente potrà affidare l'esercizio diretto del servizio ad altri, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, incluso il maggiore costo del servizio effettuato da altre ditte per la durata residua del contratto, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che l'appaltatore intenderà mettere in atto.

Art. 30 - Recesso

Il committente nel caso in cui sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore, ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ipotesi, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

L'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione al soggetto aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il soggetto aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.A.

Art. 31 - Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura del servizio aggiudicato, l'appaltatore si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo non resi dall'appaltatore con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto agli artt. 19 e ss. del presente Capitolato.

Art. 32 - Cessione del contratto

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui l'appaltatore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo

di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 33 - Cauzione

La **cauzione provvisoria** è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, pari ad € 27.662,50.

Tale cauzione deve essere costituita mediante versamento presso la Tesoreria Comunale della somma o mediante apposita fidejussione bancaria rilasciata da Istituti Bancari a tal fine autorizzati o mediante apposita polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni. L'importo della cauzione, ai sensi dell'art.75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione di presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il candidato segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

La **cauzione definitiva**, stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere versata a cura dell'appaltatore, in sede di stipulazione del contratto, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto fino a che non sia stata definita ogni eventuale controversia.

Art. 34 – Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 35 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente capitolato e del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Art. 36 - Reperibilità e comunicazioni

Onde agevolare l'esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra l'appaltatore ed il committente, l'appaltatore individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con il committente nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica (tramite recapito telefonico cellulare) e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede del committente entro mezz'ora dal contatto. Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione interverranno tra detto coordinatore ed il Responsabile del servizio competente individuato dal committente.

Art. 37 – Strutture organizzative del Committente

La struttura organizzativa del Committente cui è affidata l'organizzazione, il monitoraggio e il controllo del servizio, oggetto del presente capitolato, è il Settore Servizi Sociali e Abitativi del Comune di Vicenza – U.O. Servizi Sociali Territoriali.

Art. 38 - Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento ai sensi del Dlgs 163/2006: Francesca Caltabiano (tel. 0444-222578), email servsociali@comune.vicenza.it.

Art. 39 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi ed alle disposizioni di legge in vigore, nonché alle norme e leggi vigenti in materia socio-assistenziale.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del capitolato non comporta l'invalidità o l'inefficacia del medesimo nel suo complesso.

La partecipazione alla gara costituirà, pertanto, incondizionata accettazione di tutte indistintamente le clausole contenute nel presente capitolato e impegnerà immediatamente il partecipante.

